

Working Paper

**ADAPT**

www.adapt.it

**UNIVERSITY PRESS**

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

# Patente a crediti

## Provvedimento normativo, regolamento e prassi con annotazioni

**Angelo Vitale**

*ADAPT Professional Fellow – Esperto in materia di lavoro*

**Working Paper n. 13/2024**

## ABSTRACT

Dopo i fatti di Firenze il Governo ha inteso aggiungere al panorama delle norme in materia di prevenzione e infortuni (decreto legislativo n. 81/2008) la nuova previsione, vigente dal 1° ottobre 2024, del possesso della “patente a crediti”. Alla luce della crescente attenzione a prevenire infortuni, e soprattutto eventi mortali, l’obiettivo è di assegnare, in atto alle imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili (la disposizione in esame può essere estesa ad altri settori economici), una qualificazione particolare che si aggiunge ad altra previsione normativa – inserita nello stesso decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – denominata “Lista di conformità”. La novella, si ritiene, da sola forse non raggiungerà l’obiettivo se non si alimenta una completa attenzione e una cultura della sicurezza dove sia messa al centro la persona. A corredo di un’analisi a circa due mesi dal via, il testo della disposizione coordinata con il regolamento attuativo e la prassi di riferimento (e le FAQ).

## I PUNTI CHIAVE DEL PAPER

- Esame del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
- L’attenzione è rivolta, in particolare, all’art. 29 del menzionato decreto-legge, il quale ha riscritto l’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Quali sono i requisiti richiesti per ottenere la “patente a crediti”, esame degli stessi
- I provvedimenti sanzionatori disposti per l’attuazione della disposizione, quali, allo stato, i rimedi. I dubbi operativi.
- L’intreccio della “patente a crediti” con la “Lista di conformità” ancora da normare e, quindi, applicare.
- Quali i crediti che “aumentano” il punteggio iniziale (30 punti) e quali i crediti che, a seguito infortuni e/o presenza lavoro sommerso, riducono il previsto punteggio iniziale.

## IL MESSAGGIO

L’articolazione del presente lavoro vuole solo tendere a facilitare, nel limite dei rinvii, della “patente a crediti”. Il testo normativo in argomento e i punteggi (in aumento e/o in riduzione) sono preceduti da un esame dei passaggi ritenuti significativi per ottenere la “patente” con alcune indicazioni nella speranza che il risultato che si otterrà dall’applicazione della novella – non solo con adempimenti formali – conduca effettivamente a ridurre drasticamente gli infortuni, soprattutto mortali.

## Indice

1. Patente a crediti (per la prevenzione infortuni?).....	4
1.1. La sua genesi.....	4
1.2. A chi è rivolta .....	5
1.2.1. Quali i requisiti richiesti.....	7
1.3. La domanda, come si presenta.....	11
1.4. Adempimenti del committente .....	14
1.5. Crediti aggiuntivi e/o decurtazione dei crediti.....	15
1.6. Accesso al portale .....	18
2. Sanzioni .....	18
3. Lista di conformità INL e patente a crediti.....	20
<i>Allegato (A). Testo articolo 29 coordinato con decreto ministeriale, prassi e FAQ ....</i>	<i>22</i>
<i>Allegato (B). Crediti aggiuntivi e/o decurtazione dei crediti .....</i>	<i>45</i>

# 1. Patente a crediti (per la prevenzione infortuni?)

## 1.1. La sua genesi

La patente a crediti è stata introdotta con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 2024, n. 56](#).

L'articolo 29 del menzionato decreto-legge ha riscritto l'articolo 27 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) oggi intitolato *Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti* il quale, prima della novella, già disponeva un *Sistema di qualificazione (senza crediti)* <sup>(1)</sup> che, per la verità, prevedeva «la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza e che allora già prevedeva un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione» <sup>(2)</sup>.

Nasce <sup>(3)</sup> sulla spinta della tragedia di Firenze arricchendo la già articolata normativa antiinfortunistica, assistita da non poche sanzioni, molte penali, con la previsione della c.d. “patente a crediti”.

Con la novella il governo – e il parlamento con le modifiche che sono intervenute – ha inteso istituire un nuovo e diverso sistema di qualificazione penalizzando, al momento solo per i lavori edili, le violazioni alle norme prevenzionali, agli infortuni e alle malattie professionali derivanti dalle violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni <sup>(4)</sup> nonché quelle per lavoro irregolare, meglio sommerso <sup>(5)</sup>, che spesso conducono a infortuni, più o meno seri, determinati dalla mancata formazione.

---

<sup>(1)</sup> Il vecchio e il nuovo testo sono consultabili nell'[Appendice A](#).

<sup>(2)</sup> Il sistema di qualificazione allora disciplinato si attuava mediante un decreto del Presidente della Repubblica.

<sup>(3)</sup> Con non pochi problemi di lettura e interpretativi. In tal direzione v. [A. ASNAGHI, Ricerca, in Boll. ADAPT, 6 maggio 2024, n. 18](#). V. anche [G. BENINCASA, Al via la “patente a punti”: tra regole e \(labili\) tentativi di valorizzare il ruolo della rappresentanza sindacale, in Boll. ADAPT, 23 settembre 2024, n. 33](#); [P. RAUSEI, Una nuova riforma del sistema ispettivo con riposizionamento del quadro sanzionatorio nella prospettiva di un rafforzamento di tutele per la regolarità e la sicurezza del lavoro, in Boll. ADAPT, 4 marzo 2024, n. 9](#); [R. GUARINIELLO, Patente a punti: problemi applicativi e dubbi ermeneutici, in DPL, 2024, n. 40, pp. 2354-2356](#); [E. MASSI, Regolamento per la patente a punti in edilizia, in DPL, 2024, n. 39, pp. 2291 ss.](#); [V. LIPPOLIS, Qualificazione di imprese e lavoratori autonomi del settore edile: nuovo obbligo, in DPL, 2024, n. 40, Inserto](#); [P. RAUSEI, Lista di conformità e patente a crediti, in DPL, 2024, n. 41, pp. 2399 ss.](#) [A. STAFFIERI, Patente a crediti: facciamo il punto, in DPL, 2024, n. 42, pp. 2467-2480](#); [M. GALLO, Patente a crediti, il nuovo sistema punta verso standard di sicurezza più elevati, in GLav, 2024, n. 32](#); [M. GALLO, Patente a crediti: nuova disciplina e prime indicazioni operative dell'Inl, in GLav, 2024, n. 36](#).

<sup>(4)</sup> Anche se, per fortuna, nel 2023 si registrano evidenti minori casi di morte, infortuni e malattie professionali. V. [INAIL, Rapporto annuale 2023](#) anche articolato per [regioni](#).

<sup>(5)</sup> Si segnala, in merito al contrasto al lavoro sommerso, che il [d.l. 28 ottobre 2024, n. 160](#), intitolato *Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* ha introdotto con l'art. 1, commi 5-10, gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) con il fine di favorire l'emersione spontanea del lavoro sommerso. Gli ISAC interesseranno, in prima battuta, il Commercio all'ingrosso alimentare e le Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Successivamente con [decreto 18 settembre 2024, n. 132](#) <sup>(6)</sup>, è stato pubblicato il *Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili*, che ha confermato il via del nuovo sistema dal 1° ottobre 2024.

Subito dopo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diffuso la [circolare 23 settembre 2024, n. 4](#) con la quale è intervenuta per fornire le prime indicazioni alla quale, alla data, hanno fatto seguito, in due tronconi, delle [FAQ](#).

L'attuazione è transitata da una procedura semplificata (con autocertificazione) della durata di un mese (sino al 31 ottobre), per poi attuarsi completamente, nelle modalità avanti esposte, dal 1° novembre 2024.

Probabilmente la nuova patente, in vigore dal 1° ottobre 2024, da sola non risolverà il problema se non si alimenta una completa attenzione e una cultura della sicurezza dove sia messa al centro la persona <sup>(7)</sup>: da parte delle imprese ai lavoratori-persone e da parte degli stessi lavoratori, alla loro sicurezza, ai modi e ai termini comportamentali per lavorare in sicurezza. Ciò poi non è che l'attuazione di quanto fissato dall'articolo 41 Cost. <sup>(8)</sup> nonché dall'articolo 37 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), laddove indica che il lavoratore riceva «una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche» <sup>(9)</sup>: Così potranno superarsi infortuni, soprattutto mortali, ed evitare le sanzioni.

## 1.2. A chi è rivolta

Come recita il [1° comma](#) del novellato articolo 27, «A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo **le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale» <sup>(10)</sup>.

Per **cantiere temporaneo o mobile si intende** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X, intitolato *Elenco dei*

---

<sup>(6)</sup> Pubblicato nella *GURI* 20 settembre 2024 n. 221 c consultabile pure nell'[Appendice A](#). Con il parere 29 agosto 2024, n. 1154, reso dal Consiglio di Stato, il medesimo ha posto alcune osservazioni. Il decreto è stato sottoposto pure alle parti sociali.

<sup>(7)</sup> Per gli studenti, successivi lavoratori, è importante l'educazione alla salute e sicurezza sul lavoro già dai banchi per consapevolmente apprendere i concetti di lavorare in sicurezza e conoscere rischi e pericoli nell'esecuzione del lavoro. Nelle scuole si registrano alcuni tentativi quali il concorso nazionale *Salute e sicurezza... insieme! – La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola*, rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie che ai corsi di istruzione e formazione professionale. Sul piano legislativo da segnalare il ddl *Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, oggi in terza lettura alla Camera dei Deputati ([A.C. 630](#)).

<sup>(8)</sup> Al suo secondo comma (introdotto dalla L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1) indica che l'iniziativa economica privata «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

<sup>(9)</sup> I contenuti minimi, la durata e le modalità della formazione sono definiti dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (v. *infra*).

<sup>(10)</sup> Le disposizioni oggi impartite (solo per i cantieri temporanei e mobili) possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ([comma 14](#)).

*lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*, il quale elenco recita:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

In questa direzione occorre valutare quanto disposto dal Capo I – *Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili* e in particolare dal Titolo IV – *Cantieri temporanei o mobili*, articolo 88, 2° comma, lett. g-bis) e g-ter), i quali dispongono che le disposizioni del capo I non trovano applicazione, rispettivamente, ai «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X e alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 <sup>(11)</sup>, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X». Nella valutazione del citato articolo 88, 2° comma, lett. g-bis) e g-ter) soccorre la [FAQ n. 14](#) per il quale «laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti» <sup>(12)</sup>.

La norma in esame poi indica che per «le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana».

La stessa norma esclude dall'applicazione della patente a crediti, **le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA** <sup>(13)</sup> (cfr. [comma 15](#) dell'articolo 27, come novellato). La normativa in esame individua **l'esonero della patente per le «imprese in**

---

<sup>(11)</sup> Il [d.lgs. n. 272/1999](#) dispone l'«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485».

<sup>(12)</sup> Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in tal direzione. V. da ultimo Cass. pen., sez. IV, 12 settembre 2024, n. 34387 la quale sancisce che «si è già chiarito che la disciplina relativa ai cantieri temporanei o mobili trova applicazione con riferimento ai “lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento”, solo nel caso in cui nel medesimo cantiere siano realizzati anche lavori di edilizia o di ingegneria civile, in ragione del rischio d'interferenza tra gli stessi (sez. 4, n. 44557 del 9/11/2022, Druidi, Rv. 283749-01, in fattispecie relativa alle lesioni colpose riportate da lavoratore, a seguito di caduta cagionata dal cedimento del pavimento, nel corso della esecuzione di lavori di realizzazione dell'impianto di condizionamento di una palazzina oggetto di generali lavori di ristrutturazione edilizia)».

<sup>(13)</sup> La certificazione SOA, acronimo di Società Organismi di Attestazione, con una validità quinquennale, attesta che il soggetto – in possesso di rigidi requisiti di ordine generale, capacità economica e tecnica cui si aggiunge dalla III in su anche la certificazione secondo la vigente norma UNI EN ISO 9001– è qualificato per l'appalto di lavori tra le 52 categorie (13 di carattere generale e 39 di carattere specializzato). La classifica di qualificazione (articolata dalla I all'VIII) è determinata in relazione all'importo: la III sino alla somma di € 1.033.000,00; i livelli superiori giungono alla VIII con oltre la somma di € 15.494.000,00.

**possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III»** non individuando le categorie di lavori e/o il riferimento alle categorie nel lavoro per ottenere l’esonero. Come indicato dall’INL ([FAQ n. 2](#)) per l’esonero della patente è richiesto solo il possesso dell’attestato, **indipendentemente dalla categoria**. Quelle in classifica di I e II ottengono dei punteggi aggiuntivi al minimo (30 punti) stabilito dalla legge al pari del possesso della certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 (v. [Allegato \(B\)](#)). Al pari del Modello di organizzazione e gestione (MOG) previsto dall’[articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008](#) <sup>(14)</sup> relegato solo a far acquisire punteggi aggiuntivi (4 punti) in sede di rilascio della patente ovvero al verificarsi di una o più violazioni (v. [Allegato \(B\)](#)) seguite dalla consegna del MOG asseverato.

Le FAQ hanno individuato diverse casistiche all’interno di un cantiere temporaneo o mobile soggetti ai nuovi obblighi quali i lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde ([FAQ n. 10](#)), e le società, anche consortili ([FAQ n. 16](#)), così come è intervenuta chiarendo sull’operato in cantiere dell’archeologo ([FAQ n. 11](#)) sulla quale ultima c’è stata una presa di posizione dell’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) <sup>(15)</sup>. L’INL con integrazione alla medesima FAQ ha ribadito che «gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili per cui devono essere dotati della patente».

Le stesse FAQ individuano i soggetti esclusi dal possesso della patente a crediti quali quanti effettuano operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrando nella “mera fornitura” ([FAQ n. 15](#)) e i cantieri navali per costruzione, manutenzione o demolizione di imbarcazioni (anche con riferimento decreto legislativo n. 272/1999) i quali sono esclusi salvo che negli stessi siano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X ([FAQ n. 13](#)).

Tutte riconducono ad un **principio che si può sintetizzare sulla circostanza che quanti operano dal 1° ottobre 2024, indipendentemente dall’attività svolta, nei cantieri temporanei e mobili – stante l’ampia elencazione, nell’[Allegato X](#), dei lavori edili o di ingegneria civile – sono tenuti, per operarvi, al possesso della patente a crediti escludendo le società in possesso della SOA (almeno pari alla III) e quanti effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.**

### *1.2.1. Quali i requisiti richiesti*

Sempre il **1° comma** del novellato articolo 27 individua i requisiti – ribaditi tanto nel [decreto 18 settembre 2024, n. 132](#), che nella [circolare 23 settembre 2024, n. 4](#) – che i soggetti interessati devono possedere per richiedere in *formato digitale* – per il tramite dell’apposito portale messo a disposizione dall’INL. Precisamente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

---

<sup>(14)</sup> In prassi lett. circ. MLPS 11 luglio 2011, prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001. Per i punteggi in aumento è richiesta l’asseverazione da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>(15)</sup> Motivata sulla distinzione che tanto il Consiglio di Stato che l’INAIL hanno fornito, il primo conduce a classificare la professione quale intellettuale, il secondo ha distinto i cantieri edili dal cantiere di scavo archeologico (v. [nota ANA sull’applicazione del d.l. 2 marzo 2024, n. 19](#)) per la quale la professione di archeologo deve considerarsi esclusa dalla novella in esame.

- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Come precisa l'INL i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta a nulla rilevando che uno dei requisiti viene meno successivamente. Viene altresì precisato che non «tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant'è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”».

Nell'attenzione ai requisiti è opportuno sottolineare quanto segue.

La **visura della camera di commercio industria e artigianato**, oltre a contenere i dati relativi all'iscrizione, contiene già tutta una serie di informazioni, anche desunte dall'ANAC, quali il possesso dell'attestazione di qualificazione ivi compreso la SOA, l'iscrizione all'albo e ruoli (es. Agenti), eventuali abilitazioni, licenze e/o autorizzazioni, certificazioni di qualità. Essa contiene, oltre ai dati dell'amministratore, anche i dati relativi al/ai responsabile/i tecnico/i, ai procuratori e ai preposti <sup>(16)</sup>. Come chiarito dall'INL ([FAQ n. 15](#)), «per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio».

In merito agli **obblighi formativi** è appena il caso di richiamare gli obblighi previsti dall'[articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) <sup>(17)</sup> i quali riguardano la *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*. In materia si veda l'Allegato A del menzionato decreto legislativo n. 81/2008 annotando che, ad oggi, sono vigenti l'Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, pubblicato nella [GURI 11 gennaio 2012, n. 8](#) intitolato *Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)* – il nuovo accordo, che doveva adottarsi entro il 30 giugno 2022, non risulta ancora definito <sup>(18)</sup> – e l'Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti

<sup>(16)</sup> Il preposto, riguardo alle funzioni individuate dal d.lgs. n. 81/2008, dopo le modifiche intervenute dal d.l. n. 146/2021, l. n. 215/2021, a seguito di quanto emerge dall'[interpello n. 4/2024](#), «in considerazione della peculiarità e dell'importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l'individuazione del preposto dev'essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività». Si v. anche l'[interpello 5-2023](#) con il quale si indicava sussistere «sempre l'obbligo di una sua individuazione».

<sup>(17)</sup> Sulla materia si registra una copiosa prassi e numerosi interpelli cui per l'economia del presente lavoro si rinvia.

<sup>(18)</sup> Si segnalano le modifiche introdotte dal d.l. 146/2021, l. n. 215/2021; si veda in prassi [circ. INL 16 febbraio 2022 n. 1](#), avente per oggetto *art. 37, D.lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro*. Al momento in

n. 128/CSR del 7 luglio 2016, pubblicato nella *GURI* 19 agosto 2016 n. 193 «finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni». L'INL ha indicato ([FAQ n. 4](#)) che la richiesta dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e non anche di quanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, è a divenire. Nella medesima direzione registriamo l'[interpello 24 ottobre 2024 n. 6](#) il quale chiarisce che «le novità introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 [ndr il quale dispone che le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale] del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Per i lavoratori autonomi vedasi in particolare gli articoli [21](#) e [37](#) del decreto legislativo n. 81/2008 <sup>(19)</sup>.

Riguardo al **DURC** il riferimento è l'[articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) – come modificato dal presente decreto – e ai [decreto ministeriale 30.1.2015](#) - [decreto ministeriale 23.2.2016](#) (e/o successivo decreto ministeriale a seguito delle modifiche intervenute con l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, legge n. 56/2024) <sup>(20)</sup>.

**Con la modifica disposta dal provvedimento. in esame emerge:**

**1175.** A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, *fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

cui si scrive si apprende che la Conferenza Stato-Regioni, in seduta ordinaria, giovedì 7 novembre 2024, ha rinviato l'approvazione del nuovo Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>(19)</sup> Vedasi anche interpello n. 7/2013 del 02/05/2013, *Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.lgs. 81/2008*.

<sup>(20)</sup> In connessione al DURC si segnala che il Consiglio dei ministri nella seduta del 21 ottobre 2024 ha avviato l'iter per emanare il decreto legislativo contenente *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*. Tra esse, come si legge nel [comunicato stampa, Tutele lavoristiche](#): «Al fine di orientare l'operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione da individuare nel bando, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti, si introduce un nuovo allegato, ai sensi del quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele». Il predetto allegato, numerato 1.01, intitolato *Contratti collettivi* – inserito al cit. d.lgs. n. 36/2023 – disciplina «i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4». In particolare, l'articolo 4 del citato allegato individua i componenti retributivi e le tutele normative oggetto dell'equivalenza.

**Dopo l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene ora introdotto il co.**

**1175-bis.** *Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.*

Qualora, successivamente alla presentazione della richiesta della patente, il DURC dovesse risultare negativo quest'ultimo non incide sul mantenimento della patente stessa. Da approfondire se e quanto incideranno sul DURC gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) regolati, al momento dal solo decreto PNRR-quinquies, [decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160](#), articolo 1, commi 5-10.

IL DURC è reso, se pur per i soggetti esecutori di lavori pubblici, «interoperabile con il Fascicolo digitale (Fvoe) 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati», v. [Comunicato ANAC 4 settembre 2024](#)). La regolarità contributiva sarà pure immessa nel *fascicolo informatico d'impresa* di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 <sup>(21)</sup>.

La **valutazione dei rischi** è prevista dall'[articolo 17, lett. a\)](#), dal [decreto legislativo n. 81/2008](#) ed è effettuata secondo le modalità previste dall'[articolo 28](#) e dall'[articolo 29](#). È possibile attuare un modello di organizzazione e di gestione secondo i dettami dell'[articolo 30](#) del cit. decreto legislativo n. 81/2008. Sono esclusi lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.

Il **DURF** è una certificazione fiscale (analoga al DURC) – previsto dall'[articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, in prassi [circolare AE 12 febbraio 2020, n. 1](#) – ed è rilasciata dall'Agenzia delle Entrate secondo le [modalità previste](#) (il DURF che ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio era nato per appalti, subappalti e/o «affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati» di opere e/o servizi di importo complessivo superiore a € 200.000,00 e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (novellato articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) – non frazionato e non riconducibile ad un medesimo committente. Richiamando «nei casi previsti dalla normativa vigente» dovrebbe rimanere tale valore osservato complessivamente senza frazionamenti (sarà così?). Diverso aspetto attiene all'esonero in relazione alla residenza fiscale atteso che, «come espressamente chiarito dal comma 1 dell'articolo 17-bis, i soggetti devono essere residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato». Ulteriore aspetto attiene all'esonero del DURF da parte dei soggetti con almeno tre anni di attività nonché da parte dei condomini, degli enti non commerciali, dei soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni.

Il DURF è reso, anche qui se pur per i soggetti esecutori di lavori pubblici, «interoperabile con il Fascicolo digitale (Fvoe) 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati», v. [Comunicato ANAC 25 settembre 2024](#)). La documentazione fiscale sarà immessa nel

---

<sup>(21)</sup> V. d.m. 17 settembre 2024, n. 159 pubblicato nella *GURI* del 25 ottobre 2024. Il *fascicolo informatico d'impresa* sarà consultabile dal soggetto economico, dai soggetti pubblici, dai privati, quest'ultimi tramite interrogazione puntuale con le limitazioni dettate dalla conduzione di indagini e dal regolare svolgimento di attività ispettive e previa corresponsione dei diritti di segreteria.

*fascicolo informatico d'impresa* di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 <sup>(22)</sup>.

Il **responsabile del servizio di prevenzione** e protezione definito all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2008 e in possesso dei requisiti voluti dall'articolo 32, opera in seno al servizio di prevenzione *ex* articolo 31 – il comma 6 individua i casi per i quali è obbligatorio l'«istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva» – assicurando i compiti individuati al successivo articolo 33. È possibile lo «Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi» per quanto disciplinato dall'articolo 34.

Se pur non direttamente attinente necessita segnalare il recente interpello n. 4/2024 con il quale la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha espresso il proprio parere in merito alla presenza e al ruolo del **preposto** indicando che, «in considerazione della peculiarità e dell'importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l'individuazione del preposto dev'essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività».

Il possesso dei requisiti relativi all'iscrizione alla CCIAA, del DURC e del DURF – quest'ultimo nei casi previsti – (lett. a, c ed e), sono attestati con autocertificazione ai sensi dell'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#).

Il possesso dei rimanenti requisiti relativi agli obblighi formativi previsti dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), al possesso del documento di valutazione dei rischi e designazione del RSPP – gi ultimi due, nei casi previsti – sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà *ex* [articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#).

**Per quanto indicato ([decreto ministeriale n. 132/2024](#) e [circolare INL n. 4/2024](#)) e per quanto emerge dal portale (*v. infra*) per la richiesta della patente il DURC, il DVR e il DURF non risultano da produrre ma vanno autocertificati e/o dichiarati in sede di presentazione della domanda.** Come si dirà (*v. infra*), per quanto specificato dall'INL, nel caso di delega le autocertificazioni e dichiarazioni dovranno essere conservati dal delegato e rese disponibili in caso di eventuali accertamenti.

### **1.3. La domanda, come si presenta**

Il legale rappresentante/titolare dell'impresa/lavoratore autonomo, i quali possono delegare, in forma scritta, soggetti diversi, richiedono dal 1° ottobre 2024 – per la verità senza molte complicazioni – la patente per tramite la [pagina del sito INL](#), con accesso mediante SPID e CIE.

Dalla data di emanazione della [circolare 23 settembre 2024, n. 4](#) (23 settembre 2024) e sino al 31 ottobre è possibile operare nei cantieri temporanei e mobili (come individuati, *v. infra*) inviando – senza attendere il rilascio di alcun documento/ricevuta ([FAQ n. 5](#)) –

---

<sup>(22)</sup> *v. nota precedente*

una **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente** ([disponibile sul portale dell'INL](#)) a mezzo pec all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) la quale costituisce un adempimento sostitutivo della patente (FAQ n. 8). In assenza della presentazione dell'istanza, appunto entro il 31 ottobre 2024, non sarà possibile operare nei cantieri dal 1° novembre 2024. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale (FAQ n. 1).

<p>AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI</p> <p>La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ (____) il _____ in qualità di:</p> <p><input type="checkbox"/> rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);</p> <p><input type="checkbox"/> lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),</p> <p>consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.</p> <p>La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.</p> <p>In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.</p> <p>Luogo _____</p> <p>Data _____</p> <p>IL DICHIARANTE _____</p>
--

L'INL, con propria nota del 7 ottobre 2024, nel ribadire che quanti abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024, ha auspicato che gli operatori procedano per tempo a formulare l'istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. L'autocertificazione ovvero la richiesta di patente dovranno essere inoltrate **nel momento in cui si opera in un cantiere temporaneo e mobile** (come sopra individuato).

Nel portale sono riportate

- 1) Le [istruzioni tecniche](#)
- 2) Le [istruzioni Patente – legale rappresentante](#)
- 3) Le [istruzioni Patente - delegato](#)

Nel seguire le indicazioni iniziali del portale si giunge alla pagina che richiede – «Ai fini del rilascio della patente in formato digitale dichiaro, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti indicati alle lettere a); c); e) dell'articolo 27, comma 1,

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Ai fini del rilascio della patente in formato digitale dichiarato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti indicati alle lettere b); d); f) dell'articolo 27, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.» – di flaggare quanto rispondente ai requisiti richiesti. Qualora sia stato indicato «Non in possesso», necessita motivare tale condizione scegliendo tra «Esenzione giustificata» e «Non obbligatorio» nella direzione [esposta](#) dalla circolare.

Dopo aver compilato tutti i campi il sistema consente, con facilità, di salvare una bozza ovvero di inviare l'istanza.

I documenti di cui sopra, unitamente a tutti quelli previsti in materia di prevenzione, devono essere gestiti e custoditi avendone una continua evidenza per assicurare gli adempimenti periodici (v. visite mediche e/o la diversa formazione alle scadenze). Adempimento che ben possono essere gestiti in ambiente informatico. A tal fine utile la prassi di riferimento individuata, di recente, proprio per i cantieri temporanei o mobili, dalla norma UNI/PdR 168 rilasciata il 26 settembre 2024.

Come si diceva la patente può essere richiesta anche da un soggetto terzo (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). In tal caso i soggetti delegati – i quali potranno accedere con proprio SPID/CIE ([FAQ n. 6](#)) – dovranno munirsi di delega in forma scritta e delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti – da dichiararsi in sede di inoltro della richiesta ([FAQ n. 9](#)).

Come prescrive il [decreto 18 settembre 2024, n. 132](#), al momento della domanda – v. articolo 1, comma 6 del decreto ministeriale –, e ancorché non specificato si ritiene anche della autocertificazione costituendo essa un adempimento sostitutivo, il datore di lavoro deve **informare, entro cinque giorni dal deposito, gli RLS<sup>(23)</sup> e RLST<sup>(24)</sup>** (sarà facile individuarlo?) i quali risultano tra i soggetti che possono accedere alle informazioni sulla patente e le cui visite in cantiere in affiancamento al medico competente (almeno due) concedono un aumento di punti (2) al minimo (30) assegnato al momento del rilascio della patente. Il RLST è poi invitato alle riunioni dell'istituita Commissione territoriale per il recupero dei crediti – come prevede l'[articolo 7, comma 2](#), del citato decreto ministeriale. La [circolare n. 4/2024](#) nulla indica riguardo l'informativa da rivolgere agli RLS e RLST. Con la menzionata previsione, che non risulta né prevista dalla norma primaria, né sanzionata, viene assegnato un ruolo alle OO.SS.<sup>(25)</sup>?

Qualora si rilevano **errori materiali nella compilazione** del format della domanda l'INL, al fine di gestire le segnalazioni di errori, ha messo a disposizione un modello – come chiarito in continuo aggiornamento– con le informazioni (codice fiscale, ragione sociale, rettifica dei requisiti b, c, d, e, f) di cui si intende chiedere la rettifica, da compilare e

---

<sup>(23)</sup> La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è disciplinata dall'art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e svolge le attribuzioni declinate dal successivo art. 50. Per particolari contesti produttivi (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno) l'art. 49 individua la presenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Il cit. art. 47, commi 6 e 7, individua il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In tal direzione v. diversi Interpelli, ultimo dei quali l'[interpello n. 5/2024](#).

<sup>(24)</sup> La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è regolata dall'art. 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Anch'egli è chiamato ad assicurare le attribuzioni individuate all'art. 50.

<sup>(25)</sup> In tal direzione v. G. BENINCASA, *Al via la "patente a punti": tra regole e (labili) tentativi di valorizzare il ruolo della rappresentanza sindacale*, in [Boll. ADAPT 23 settembre 2024, n. 33](#).

firmare a cura del legale rappresentante – titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo, inviandolo dalla PEC aziendale alla PEC alla PEC [rettifica\\_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it](mailto:rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it) (avviso del 30 ottobre 2024).

## 1.4. Adempimenti del committente

Come dispone lo stesso articolo 29 al comma 19 del decreto-legge 02/04/2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56 il *committente o il responsabile dei lavori* è chiamato, anche nei casi di subappalto e/o nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, a **verificare il possesso della patente** – o documento equivalente, quale la SOA.

b) all’articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA;

-----

FAQ 12) *Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?*

Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

A margine, ma non troppo, si segnala l’obbligo, introdotto dallo stesso decreto-legge con l’articolo 29, commi da 10 a 13, con i quali viene disposta a carico del responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e del committente, negli appalti privati, l’obbligo di verificare la **congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva**, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’[articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 <sup>(26)</sup>. La violazione connessa alla mancata verifica è assistita da apposite sanzioni tanto negli «appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro quest’ultima con una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente».

<sup>(26)</sup> Il c.d. DURC congruità – per le 17 categorie individuate dall’Accordo Collettivo del 10 settembre 2020 – è rilasciato, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ed è richiesto per i lavori edili la cui denuncia di inizio lavori sia effettuata alla medesima C.E. a partire dal 1° novembre 2021.

## 1.5. Crediti aggiuntivi e/o decurtazione dei crediti

La patente a crediti parte con una **dotazione iniziale di 30 punti**.

In sede di rilascio della patente potranno essere **aggiunti ulteriori crediti**, anche «con decorrenza “retroattiva”», che il [Decreto 18 settembre 2024, n. 132](#) articola come da tabella ([Allegato B](#)):

- 1) in relazione alla storicità aziendale, fino a 10 crediti;
- 2) in dipendenza di investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza, fino a 30 crediti.

Tra essi si nota il punteggio aggiuntivo assegnato per le imprese che hanno in carico lavoratori con la qualifica di **Mastro Formatore Artigiano (MFA)** la quale è stata introdotta nell’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 – parte relativa al Protocollo Formazione e Sicurezza. Vi accedono volontariamente quanti hanno i requisiti individuati nel Protocollo e la formazione erogata dal MFA è riconosciuta nel processo di formazione pratica erogata ai propri dipendenti. Il MFA ha l’obbligo – pena la perdita della qualifica – di partecipare, con cadenza triennale, ad un corso di 4 ore per l’aggiornamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dopo il rilascio **la patente potrà subire ulteriori aumenti (comunque sino ad un massimo di 100) ovvero riduzioni**.

Nel primo caso, gli aumenti, sino ad un massimo di ulteriori 20, saranno pari ad un credito per ogni biennio successivo che non ha fatto registrare decurtazione. Sul punto, la [circolare n. 4/2024](#), indica che l’incremento è comunque sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione (v. *infra*), salvo che il titolare della patente consegua l’asseverazione del MOG; la stessa circolare precisa che l’incremento non si applica per tre anni a decorrere dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione.

Precauzione vuole che si presti attenzione ai crediti aggiuntivi in quanto si ritiene che essi possano evitare decurtazioni tali da far scendere il punteggio (di cui si dirà) sotto i quindici,

Riguardo le **riduzioni** si rileva che le stesse appaiono articolate in relazione alle:

- 1) Violazioni con riferimento agli allegati I (*Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’[articolo 14](#)*) e XI (*Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori*) del decreto legislativo n. 81/2008 (da 1 a 20):

ALLEGATO I FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14		
	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato

4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

<p><b>ALLEGATO XI</b>  <b>ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI</b></p>	
<p>1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.</p> <p>1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.</p> <p>2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.</p> <p>3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.</p> <p>4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree3 a conduttori nudi in tensione.</p> <p>5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.</p> <p>6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.</p> <p>7. Lavori subacquei con respiratori.</p> <p>8. Lavori in cassoni ad aria compressa.</p> <p>9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.</p> <p>10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.</p>	

- 2) Lavoro irregolare ex [articolo 3, co. 3 e 3-quater, decreto-legge n. 12/2022, legge n. 73/2022](#) (da 21 a 24);
- 3) Infortunio «occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro» (da 25 a 28) <sup>(27)</sup>;
- 4) Malattia professionale «derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni» (29) <sup>(28)</sup>.

A proposito di infortuni occorre verificare se l'eventuale infortunio occorso fuori dal cantiere (es. in itinere <sup>(29)</sup>) incide sulla riduzione dei punti.

I crediti aggiuntivi (articolati come esposto, evidenziate in verde) e le riduzioni (evidenziate in rosso) sono riportati nell'[allegato \(B\)](#).

Qualora per effetto delle riduzioni la **patente non sia dotata di almeno 15 crediti** il comma 10 non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di continuare ad operare salvo che debba completarsi le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, qualora i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Eccezione a ciò è determinata dall'adozione dei provvedimenti di cui all'[articolo 14](#) per violazione dei commi 1 e 15.

Nel caso in cui la patente non sia dotata di un punteggio pari o superiore ai quindici crediti viene consentito il recupero totale o parziale dei crediti stessi. Le relative modalità, per rinvio disposto dal [comma 5](#), sono dettate dall'[articolo 7](#) del decreto ministeriale, il quale dispone che «il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL» (alle quali sedute sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il RLST).

La commissione territoriale valuta che siano assicurati **congiuntamente l'assolvimento dell'obbligo formativo** ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati e **l'«eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro»** secondo quanto indicato per l'incremento dei crediti fino a 30 crediti (v. sopra), come disposto dall'[articolo 5](#), comma 4, lettera *a*, del decreto ministeriale – attengono, in sintesi a: Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001, Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica, Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente, meglio declinati nell'[\(Allegato B\)](#).

Qualora non sia possibile proseguire i lavori (assenza di lavori eseguiti non superiori al 30% del valore del contratto o adozione dei provvedimenti per violazione dell'articolo 14, commi 1 e 15) si apre un doppio scenario legato tanto ai rapporti con il committente quanto ai rapporti con i lavoratori.

---

<sup>(27)</sup> Vedasi anche *Tabella infortuni sul lavoro con cadenza mensile* (dati open data), Inail [4 novembre 2024](#).

<sup>(28)</sup> Vedasi anche *Tabella malattie professionali con cadenza mensile* (dati open data), Inail [4 novembre 2024](#)

<sup>(29)</sup> Che dai dati Inail (v. note precedenti) risultano significativi e in aumento (nelle denunce di infortuni), con o senza mezzo di trasporto.

## 1.6. Accesso al portale

L'INL con la circolare n. 4/2024, fa **riserva di comunicare le modalità di accesso** alle informazioni contenute nella patente (anche in relazione al parere del Garante per la tutela dei dati personali). Nel parere 29 agosto 2024, n. 1154 reso dal Consiglio di Stato sul decreto ministeriale il medesimo osservava che «L'Amministrazione è inoltre tenuta ad acquisire il parere del Garante per la tutela dei dati personali in merito allo schema di regolamento. La necessità di tale adempimento emerge con chiarezza dal **testo del provvedimento e, in particolare, dall'articolo 2 che disciplina i contenuti informativi della patente resi disponibili dal portale istituito presso l'Ispettorato del lavoro, prevedendo che alle informazioni ivi raccolte si acceda “Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali”**». Parere che dovrà essere acquisito dall'INL.

Potranno accedere alle informazioni contenute nella patente – salvo diverso avviso del Garante <sup>(30)</sup> – diverse figure: oltre «i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, potranno accedervi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili».

Con l'articolo 1, comma 11, del [decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160](#) viene introdotto il comma 1-ter all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 al fine di assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con i quali saranno individuati i dati oggetto di condivisione nell'ambito del Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi.

## 2. Sanzioni

Le **sanzioni che assistono le violazioni strettamente connesse alla patente a crediti** sono articolati:

<u>Revoca patente</u> ( <a href="#">art. 27 c. 4</a> )	il cui provvedimento è adottato dall'INL, previo confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo e valutazione della gravità del fatto accertato, a seguito di accertate dichiarazioni non veritiere in sede iniziale e/o sulla base di un accertamento. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
---	---

<sup>(30)</sup> L'INL, nella propria circolare, evidenzia che tale funzionalità sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

<u>Sospensione patente</u> <b>(art. 27 c. 8)</b>	disposta, fino a dodici mesi, <u>obbligatoriamente</u> dall'Ispettorato, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata, in caso di infortunio dal quale derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di <b>colpa grave</b> disposta <u>discrezionalmente</u> dall'INL, fino a dodici mesi a seguito di inabilità permanente, <i>assoluta o parziale</i> , riconosciuta dall'INAIL <u>La durata della sospensione</u> è determinata dalle <i>conseguenze dell'evento</i> , dalla <i>gravità delle violazioni</i> o dalle <i>eventuali recidive</i> .
<u>Riduzione dei punteggi</u> <b>(art. 27 c. 6)</b>	determinate in relazione alle risultanze dei provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato <sup>(31)</sup> e ordinanze-ingiunzione per effetto del <b>c. 7</b> ) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell' <b>allegato B</b> . I provvedimenti devono essere comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti ( <b>c. 9</b> ).
<u>Sanzione amministrativa</u> <b>(art. 27 c. 11)</b>	- non soggetta alla procedura di diffida - pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000,00 1) se si opera in mancanza della patente o del documento equivalente, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi; 2) se si opera con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti
Mancata verifica del possesso della patente a crediti da parte del committente o del responsabile dei lavori, anche nei casi di subappalto e/o nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo <b>(art. 29, c. 19)</b>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (sanzione individuata dall'Art. 157, co. 1, lett. c) del <b>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</b> )

Con la sospensione, revoca o riduzione del punteggio sotto la soglia dei quindici punti sorge l'interrogativo volto a comprendere quale provvedimento adottare nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere. Sembra impossibile fare ricorso agli ammortizzatori sociali atteso che mancherebbero le condizioni per inoltrare la richiesta. Possono essere, auspicabilmente con accordo sindacale, sospesi senza retribuzione (?) qualora si ritenga che è facile far ricorso al recupero dei crediti.

Connesse alla patente, come stabilito dal **comma 10** del decreto-legge in esame, sono fatte salve le sanzioni individuate dall'articolo 14 del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** per violazione dei commi 1 e 15.

<sup>(31)</sup> le sentenze passate in giudicato sono quelle che non possono essere più modificate e quindi quando si sono esauriti tutti i mezzi possibili per chiedere il riesame. Nei documenti in esame non emerge come si attuerà tale previsione, interoperando con i servizi telematici della Giustizia?

violazione <i>degli obblighi</i> di preventiva comunicazione da parte del committente dei lavoratori impiegati per <i>attività autonome occasionali</i> (art. 14 c. 1)	sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
se non si ottempera al provvedimento di sospensione (art. 14 c. 15)	l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso **ricorso** (di tipo amministrativo) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente <sup>(32)</sup>, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

### 3. Lista di conformità INL e patente a crediti

Con il medesimo articolo 29, con i commi 7, 8 e 9, viene introdotto apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e nel rispetto delle [norme privacy](#). L'elenco denominato **Lista di conformità INL** è finalizzata, in termini di immagine, a costituire un fiore all'occhiello per l'impresa e a precludere accertamenti ispettivi per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione e per le materie oggetto degli accertamenti fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

In vigore sino al 28.10.2024

In vigore dal 29.10.24 <sup>(33)</sup>

<sup>(32)</sup> Per la Sicilia si ritiene che malgrado quanto disciplinato dall'art. 16 del d.l. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla l. n.85/2023, Il provvedimento è rimesso alla competenza del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, Via Praga 29, Palermo, all'indirizzo PEC Dipartimento.Lavoro@certmail.regione.sicilia.it, in particolare al ricorrere al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso lo stesso Dipartimento qualora le violazioni contestate attengano alla sussistenza e/o qualificazione del/dei rapporto/i di lavoro.

<sup>(33)</sup> Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 1, comma 4, del [d.l. 28 ottobre 2024, n. 160](#)

<p>8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.</p>	<p>8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.</p>
<p>9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.</p>	

La novella introduce questa previsione a **valere per tutte le aziende**, edili o no, e sembra muoversi nella direzione di cui all'[articolo 3, comma 20, della legge n. 335/1995](#) per cui si spera, poiché la previsione normativa di ulteriori accertamenti sembra abbastanza chiara, non siano determinate preclusioni (si veda [circolare INL 11 febbraio 2019, n. 4](#)). Siamo **in attesa delle disposizioni operative** per cui le imprese e/o lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili in atto opereranno esclusivamente nel rispetto delle disposizioni della patente a crediti.

## Allegato (A). Testo articolo 29 coordinato con decreto ministeriale, prassi e FAQ

decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

### Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

19. <sup>(34)</sup> Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Il **previgente [articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), dal 21 agosto 2013, titolato *Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi* così recitava:**

1. *Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni.*

1-bis. *Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.*

2. *Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.*

<sup>(34)</sup> Con il presente comma viene introdotta, con il novellato art. 27 e a decorrere dal 1° ottobre 2024, esclusivamente – in atto – per l'edilizia, la c.d. patente con crediti. Essa riguarda – in atto – solamente quanti operano nei *cantieri temporanei o mobili* di cui all'[art. 89, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81/2008](#).

2-bis. *Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni.*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a<sup>(35)</sup>, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

L'INL con FAQ del 15 ottobre 2024 ha indicato:

14) *Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?*

L'art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'esclusione del Titolo IV "ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X". Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

10) *Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?*

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X". Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all'interno di un cantiere che rientri nell'elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

<sup>(35)</sup> Per "cantiere temporaneo o mobile" si intende qualunque «luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X», titolato *Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*, il quale recita:

«1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall'Allegato II.18 del D.L.vo 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come "prestazioni di natura intellettuale" ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l'obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi "operano" nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell'INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l'attività di archeologo è un'attività libero professionale che prevede l'iscrizione al relativo Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come iscrizione all'Albo.

Con aggiornamento del 6 novembre 2024 l'INL indica sostituendo la risposta alla FAQ: *Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi "operano" fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all'iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell'archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l'istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l'iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo "iscrizione alla CCIAA" è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l'iscrizione alla Gestione separata.*

13) I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori "nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485". Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all'art. 31 dell'Allegato II.12 del D.L.vo 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all'art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36/2023.

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

L'INL con la [FAQ](#) del 4 ottobre 2024 precisa che

4) *Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all'oggetto della autocertificazione.*

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'[articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Requisiti/documenti per il possesso patente

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 1 *Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente* riguardo ai *requisiti* indica che

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo ai *Requisiti* individua che

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant'è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione "nei casi previsti dalla normativa vigente". A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

2. Il possesso dei [requisiti](#) di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 1 *Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente* riguardo ai *requisiti* indica che

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) al punto 3. *Modalità operative e tempistiche* ha puntualizzato che:

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 1 *Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente* riguardo ai *requisiti* indica che

6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) a tal riguardo ha evidenziato al punto 3. *Modalità operative e tempistiche* che:

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).

L'INL con due FAQ del 15 ottobre 2024 chiarisce:

7) *Prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?*

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.

8) *Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?*

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l'importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l'impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

L'INL con la FAQ 4 ottobre 2024 precisa che

1) *La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che "la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data".*

*Fino a quando è possibile presentare l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?*

L'invio tramite PEC all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 **stiano già operando in cantieri temporanei o mobili**. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della PEC. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

L'INL con altra FAQ del 15 ottobre 2024 precisa che

5) *Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?*

L'invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l'ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell'avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell'INL. Dunque, se l'impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l'autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 1 *Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente* riguardo ai *requisiti* indica che

2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

L'INL con la [FAQ](#) del 15 ottobre 2024 indica, a proposito delle *mere forniture*

15) *Il comma 1 dell'art. 27 del D.L. vo 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.) rientri nel concetto di "mera fornitura".*

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella "mera fornitura" in quanto l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.
4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente

decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo le *Modalità operative e tempistiche* individua che

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

L'INL con la [FAQ](#) 4 ottobre 2024 precisa che

3) *La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?*

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti. Salvo casi particolari – ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l'esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, **sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.**

#### **Articolo 89 - Definizioni**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo (*Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*) si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV;
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

----

In prassi vedasi Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012 *lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo*. Vedasi anche Interpelli nn. 7/2013 e 13/2014.

Riguardo ai consorzi la FAQ del 15 ottobre 2024 specifica

16) *Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all'art. 31 dell'Allegato II.12 del D.L.vo 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all'art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36/2023.*

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del **documento equivalente** alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello **attestante il riconoscimento** dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio, possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Nel caso di soggetto delegato l'INL con la [Circ. 4/2024](#) a tal riguardo precisa che

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti

L'INL con la FAQ 15 ottobre 2024 precisa che

6) *Nella circ. 4/2024 viene precisato che l'accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l'accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?*

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

9) *Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.*

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell'INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato,

accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

### → Riguardo ai *Contenuti informativi della patente*

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 2 *Contenuti informativi della patente* indica che

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo i medesimi *Contenuti informativi della patente* ne riporta i contenuti

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) chiarisce poi che

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 1 *Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente* riguardo ai *requisiti* indica che

8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo la *Revoca della patente* indica che

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 *“la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...).”*

Inoltre, al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che *“nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti **dichiarati inizialmente**, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione **in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente**. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 7 ha disciplinato le *Modalità di recupero di crediti decurtati* indicando che

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).
2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo la *Modalità di recupero dei crediti decurtati* indica che

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;

- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024 all'art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto).

La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell'Ispettorato, sarà composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell'INAIL.

Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Le modalità tecniche per l'accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'[allegato I-bis](#) annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

→ Per provvedimento definitivo si rinvia [al co. 7](#)

----

Allegato 2-bis

(Articolo 29, comma 19, lettera *c-bis*)

**Allegato I-bis**

**(Articolo 27, comma 6)**

***Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27***

**(consulta)**

----

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo la *Decurtazione dei crediti* indica che

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato ([consulta](#))

Indica ancora che

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura **non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**.

Il legislatore precisa che, ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Ferma restando l'ipotesi delle ordinanze-ingiunzione, la cui adozione è già di competenza di questo Ispettorato, occorre pertanto che ciascun Ispettorato territoriale prenda contatti con le competenti sedi giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.

I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare **condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v.** a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Si fa riserva di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del [comma 6](#) le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'[articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), divenute definitive.

#### **Art. 18 - Ordinanza-ingiunzione**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

#### **Art. 17 - Obbligo del rapporto**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal [testo unico delle norme sulla circolazione stradale](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393](#), dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con [regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740](#), e dalla [legge 20 giugno 1935, numero 1349](#), sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del [decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407](#), saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste

dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

*La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla [legge 20 novembre 1982, n.890](#).*

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia, l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

*Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 3 *Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente* riguardo ai *requisiti* indica che

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

*Articolo 2700 Codice Civile - Efficacia dell'atto pubblico*

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui

al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) o all'articolo 321 del codice di procedura penale.

Articolo 321 C.P.P. - *Oggetto del sequestro preventivo*

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
  2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
  - 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
  3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
  - 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
  - 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
  5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
  6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo la *Provvedimento cautelare di sospensione della patente* indica che  
Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 "se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore o un'inabilità permanente**, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14".

Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato *“dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”*. Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. **Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.**

#### **1. Presupposti e attività di indagine**

I presupposti per l’adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:

- *“da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;*

- *“da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.*

L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M., *“l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”*.

Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul **nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente**. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare **l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave”** di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del *“più probabile che non”*, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, va ricordato che la *“colpa grave”* è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una **marcata violazione dei doveri di diligenza**, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;

- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;

- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.

#### *Sospensione in caso di evento infortunistico mortale*

Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che la sua adozione *“è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”*. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni

già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'Ufficio.

#### *Sospensione in caso di inabilità permanente*

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

La disposizione richiama anche l'ipotesi di una *"irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente"*; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per *"colpa grave"*, della durata della sospensione.

Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità. Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce infatti che *"la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale"*. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell'impiego di lavoratori *"in nero"* e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all'effettivo rischio che ha determinato l'evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

#### **2. Durata della sospensione**

L'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente *"è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive"*.

Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell'evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo si evidenzia la necessità di acquisire dall'INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che *"l'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici"*).

#### **3. Ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza**

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il *"ripristino delle"*

*condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione". Tali attività dovranno evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.*

9. I provvedimenti definitivi di cui al [comma 6](#) sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

**Articolo 14** - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli [articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758](#), al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'[Allegato I](#). Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, **fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al [decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233](#)**, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, **mediante modalità informatiche**. Si applicano le modalità operative di cui all'[articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124](#). Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'[Allegato I](#). Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal [codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#). A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#).
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#).
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
  - a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  - b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  - c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'[Allegato I](#);
  - d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  - e) nelle ipotesi di cui all'[Allegato I](#), il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso [Allegato I](#) con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'[articolo 14, comma 1, lettera d\), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 9](#), l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla

notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

**15.** Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

**16.** L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli [articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758](#), comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo alla *patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti* indica che

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Ferma restando la competenza di ciascun organo accertatore di notificare l'illecito, si ritiene che l'emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione spetti al competente Ispettorato territoriale. Si evidenzia la necessità, da parte dell'organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare l'adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Come previsto da legislatore, inoltre, gli introiti derivanti dalle sanzioni sono destinati al bilancio dell'Ispettorato e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *a*, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al [codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera *a*, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale

del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

**Articolo 301-bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione**

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124](#), unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA <sup>(36)</sup>, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'[articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#).

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo ai *Soggetti interessi* indica che

Da ultimo, il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

L'INL con la [FAQ](#) 4 ottobre 2024 ribadisce che

2) *La norma non indica la categoria di SOA di cui dev'essere in possesso l'azienda per essere esclusa dall'obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.*

Come indicato nella circolare 4/2024 dell'INL, il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

<sup>(36)</sup> La certificazione SOA, acronimo di Società Organismi di Attestazione, con una validità quinquennale, attesta che il soggetto – in possesso di rigidi requisiti di ordine generale, capacità economica e tecnica cui si aggiunge dalla III in su anche la certificazione secondo la vigente norma UNI EN ISO 9001– è qualificato per l'appalto di lavori tra le 52 categorie (13 di carattere generale e 39 di carattere specializzato). La classifica di qualificazione (articolata dalla I all'VIII) è determinata in relazione all'importo: la III sino alla somma di € 1.033.000,00; i livelli superiori giungono alla VIII con oltre la somma di € 15.494.000,00.

## Allegato (B).

### Crediti aggiuntivi e/o decurtazione dei crediti

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 4 *Attribuzione dei crediti* indica che

1. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo ai *Attribuzione dei crediti ulteriori* indica che

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

Il MLPS con il [DM 132/2024](#), all'art. 5 *Criteri di attribuzione di crediti ulteriori* indica che

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.
3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
  - a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
    - 1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
    - 2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;
    - 3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    - 4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b) , n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
    - 5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

- 6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
- b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
  - 1) dimensione dell'organico aziendale;
  - 2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  - 3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
  - 4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
  - 5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  - 6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  - 7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - 8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.
6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo ai *Attribuzione dei crediti ulteriori* indica che

**La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire.** Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, **i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza "retroattiva"**, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (*"i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (...) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito"*). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:

- in ragione della **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024 ([consulta](#))

- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è **incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa**, sino ad un massimo di venti

crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981 ([consulta](#))

- in relazione ad **attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro** sono attribuiti sino a trenta 30 crediti ([consulta](#))

- in relazione ad **attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi** possono essere attribuiti fino a 10 crediti ([consulta](#)).

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

L'INL con la [Circ. 4/2024](#) riguardo ai *Decurtazione dei crediti* indica che

**La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire.** Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, **i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza "retroattiva"**, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (*"i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (...) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito"*). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:

- in ragione della **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024 ([consulta](#))

- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è **incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa**, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981 ([consulta](#))

- in relazione ad **attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro** sono attribuiti sino a trenta 30 crediti ([consulta](#))

- in relazione ad **attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi** possono essere attribuiti fino a 10 crediti ([consulta](#)).

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Crediti iniziali	30	<a href="#">art. 27 c. 5</a> <a href="#">art. 4 DM 132/2024</a>	Decurtazione crediti	<a href="#">Allegato I-bis</a>
Crediti aggiuntivi (massimo 70 crediti complessivi)		<a href="#">art. 5 DM 132/2024</a>		

in relazione alla storicità dell'azienda			Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	3	<a href="#">DM 132/2024</a> , <b>art. 5, c. 2, all.</b>	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	5		Omessa formazione e addestramento	2
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	8		Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	10		Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio			Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2

incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, sino ad un massimo di venti crediti		<a href="#">DM 132/2024, art. 5, c. 3</a>	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro			Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5	<a href="#">DM 132/2024, art. 5, c. 4 lett.a), all.</a>	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4		Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza	i.) 6		Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2

<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.</p>	ii.) 8			
<p>Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.</p>	3		<p>Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:</p>	2
<p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.</p>	1		<p>Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:</p>	1
<p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.</p>	3		<p>Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:</p>	3

Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6		Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3		Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2		Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
per attività, investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente			Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1	<a href="#">DM 132/2024</a> , art. 5, c. 4 lett.b), all.	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a	2		Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto	1

tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.			del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4		Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2		Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1		Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2		Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2		Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5

Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2		Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2		Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2		Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2		Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	15
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2			